



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 247 del 03/05/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FRAZIONE DI MERCATALE VAL DI PESA PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO NELLA VIA DE NICOLA PER I GIORNI 16 E 17 MAGGIO CON ORARIO 8,00-20,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

In relazione alla richiesta data 29.04.2024 della Sig. ra Cozzi Alessandra in qualità di presidente della Casa Del Popolo di Mercatale V.P., avente per oggetto il rilascio di autorizzazione all' occupazione temporanea di suolo pubblico nel Comune di San Casciano V.P., frazione di Mercatale V.P., in via De Nicola, e specificamente nei 6 stalli di sosta presenti sulla destra della carreggiata rispetto all' ingresso da via Sonnino, per l' esecuzione di lavori di taglio dell' edera presente nella pista all' aperto del Circolo, e prospiciente la via De Nicola da posizione sopraelevata rispetto alla medesima, allo scopo di salvaguardare eventuali autovetture in sosta da danni provocati dalle operazioni di potatura, e garantire la sicurezza dei pedoni in transito sul marciapiede sottostante, dal 16 al 17 Maggio 2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dall'occupazione e dai depositi autorizzati;

Visto il parere favorevole n. 92 del 02/05/2024 rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;
Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

I giorni 16 e 17 maggio 2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno, in San Casciano in Val di Pesa, in Via De Nicola, per i motivi sopraesposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti temporanei.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via De Nicola, nello specifico nei sei stalli di sosta contigui presenti a partire dal civico 4, da indicare con appositi cartelli stradali con pannelli integrativi di inizio e fine, almeno 48 ore prima dell' inizio temporale di vigenza della presente ordinanza;

DIVIETO DI TRANSITO DEI PEDONI SUL MARCIAPIEDE di Via De Nicola, nel tratto compreso dal civico 4 ed il passaggio pedonale presente sulla destra alla fine degli stalli di sosta.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni sul marciapiede, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

In particolare dovrà essere predisposto cartello stradale indicante **“passaggio obbligatorio pedoni sul lato opposto”**, da collocare sul marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali presenti a monte ed a valle dell' area interessata dall' intervento;

Durante le operazioni di taglio si renderà comunque necessaria la presenza di almeno un moviere in via De Nicola per impedire effettivamente ai pedoni di transitare sul marciapiede;

Venga **predisposta ed installata a cura del richiedente** la segnaletica necessaria, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' fatto obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori osservare ogni cautela possibile onde evitare pericolo per la sicurezza stradale ed in particolare dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 30,31,36 del D.P.R. 495/92. Il transito dovrà essere regolato secondo quanto previsto dal comma 3 lettera b dell'art. 42 D.P.R. 495/92. (transito alternato regolato da movieri) e dovrà essere data apposita informazione ai cittadini.

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica, a cura del richiedente.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- Staff del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Richiedente per apposizione segnaletica.

Li, 03/05/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)